

# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 1920-ter</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARRUCCI, NAPOLITANO, ALBORGHETTI, POLESELLO,  
STRUMENDO, BOSELLI, SERRI**

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

*(Nuovo testo della proposta di legge 1920 a seguito dello stralcio degli articoli 24 e 25  
deliberato dall'Assemblea nella seduta del 19 settembre 1984)*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### TITOLO I.

#### AUTORIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DELLA SPESA

##### ART. 1.

È autorizzata, nel triennio 1984-1986, la spesa di lire seicento miliardi, per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico. Tale spesa è ripartita in ragione di lire duecento miliardi per ciascuno dei predetti esercizi finanziari.

## ART. 2.

La spesa complessiva di lire seicento miliardi è così destinata:

a) lire trecentocinquanta miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) lire venticinque miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire centosettanta miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire venticinque miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire trenta miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali.

## TITOLO II.

INTERVENTI DI COMPETENZA  
DELLO STATO

## ART. 3.

La somma complessiva di trecentocinquanta miliardi, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 239 miliardi di cui lire 82 miliardi nell'esercizio 1984, lire 60 miliardi nell'esercizio 1985, lire 92 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione di opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle « *insulae* »

dei centri storici, e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle « acque alte » eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree. L'esecuzione di quanto sopra indicato deve avvenire in conformità al programma di cui al successivo articolo 4;

b) lire 14 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 6 miliardi nell'esercizio 1985, lire 6 miliardi nell'esercizio 1986, per la esecuzione di opere rivolte a sostituire il sistema di approvvigionamento del petrolio e dei suoi derivati attualmente esistente all'interno della laguna;

c) lire 2,5 miliardi, di cui lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 0,5 miliardi nell'esercizio 1985, lire 0,5 miliardi nell'esercizio 1986 per la ristrutturazione e acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1972, n. 1186;

d) lire venti miliardi, di cui 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire sette miliardi nell'esercizio 1985, lire quattro miliardi nell'esercizio 1986 per marginamenti lagunari;

e) lire sette miliardi e cinquecento milioni, di cui due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1984, lire due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1985, lire due miliardi e cinquecento milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

f) lire venti miliardi, di cui sette miliardi nell'esercizio 1984, lire otto miliardi nell'esercizio 1985, lire cinque miliardi nell'esercizio 1986, per restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

g) lire venti miliardi, di cui sette miliardi nell'esercizio 1984, lire 10 miliardi nell'esercizio 1985 e lire tre miliardi nell'esercizio 1986 per il restauro del complesso edilizio dell'Arsenale;

*h)* lire quindici miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire 5 miliardi nell'esercizio 1986 per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

*i)* lire nove miliardi, di cui lire tre miliardi nell'esercizio 1984, lire tre miliardi nell'esercizio 1985, lire tre miliardi nell'esercizio 1986 per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

*l)* lire due miliardi, di cui un miliardo nell'esercizio 1984, lire un miliardo nell'esercizio 1985 per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

*m)* lire tre miliardi, di cui lire un miliardo nell'esercizio 1984, lire un miliardo nell'esercizio 1985, lire un miliardo nell'esercizio 1986 per studi e progettazione delle opere di competenza dello Stato ed aggiornamenti di studi lagunari.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta del Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 6, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione della distribuzione delle somme nei diversi esercizi di bilancio, fermo restando l'importo complessivo assegnato a ciascuna delle finalità indicate al precedente primo comma.

#### ART. 4.

Ai fini di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3 il Governo, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, raccolti i pareri e le osservazioni della regione Veneto, della provincia di Venezia e dei comuni di Venezia e di Chioggia, sottopone all'approvazione del Parlamento un programma unitario di interventi che dovrà indicare:

*a)* gli interventi finalizzati al recupero ambientale del bacino lagunare ed

al suo riequilibrio idrogeologico, alla moderazione e regolazione dei livelli delle maree, all'abbattimento delle acque alte, anche attraverso opere mobili e fisse alle bocche di porto;

b) la temporalizzazione degli interventi in modo da evitare sfasamenti, interruzioni in corso d'opera e pregiudizi all'equilibrio idrogeologico e da garantire, senza soluzione di continuità, la unità fisica della laguna;

c) la modalità di esecuzione degli interventi, i requisiti e le garanzie da richiedere;

d) i criteri di affidamento degli studi e delle ricerche delle opere sperimentali, di controllo e di verifica dei loro effetti;

e) i costi presuntivi.

Al momento della presentazione della legge annuale contenente le disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato il Governo fornisce al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al primo comma del presente articolo con l'indicazione di un programma di copertura finanziaria.

#### ART. 5.

Dalla data di approvazione del programma degli interventi di cui al precedente articolo 4, qualsiasi intervento da effettuarsi nella laguna di Venezia deve essere conforme con tale programma e comunque compatibile con esso.

Possono essere eseguite prima dell'approvazione del suindicato programma le seguenti opere:

a) rafforzamento delle difese a mare;

b) marginamenti lagunari e consolidamento dei territori emergenti;

c) manutenzione e ripristino dei canali lagunari;

d) riapertura di varchi per l'espansione della marea nella strada statale Romea e nelle aree imbonite della terza zona ad esclusione della cassa di colmata A);

e) studi e ricerche per consentire la libera espansione delle maree nelle valli da pesca, con soluzioni tecniche che preservino le attività produttive ittiche;

f) studi, ricerche e sperimentazioni previste dallo « Studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa di Venezia dalle acque alte » nel rispetto del voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982.

#### ART. 6.

Per la predisposizione del « programma degli interventi » di cui al precedente articolo 4 e per il coordinamento e la verifica della sua attuazione è costituito un comitato così composto:

Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, Ministro dei lavori pubblici, Ministro per i beni culturali e ambientali, presidente della giunta regionale del Veneto, presidente della provincia di Venezia, sindaco del comune di Venezia, sindaco del comune di Chioggia.

Compete in particolare al Comitato di cui al comma precedente esprimersi sull'affidamento dell'esecuzione delle opere di cui alla lettera a), e degli studi delle ricerche e delle sperimentazioni di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 5, sui requisiti prestazionali da fissare e sulle garanzie da richiedere, e determinare le modalità ed i termini per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.

#### ART. 7.

La progettazione e l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge possono essere affidate in concessione a società, imprese di costruzione anche

cooperative o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

L'affidamento in concessione spetta al Ministro per i lavori pubblici, sulla base delle norme di cui alla presente legge e delle indicazioni fornite dal Comitato di cui al primo comma dell'articolo 6.

Al Comitato di cui al primo comma dell'articolo 6 sono attribuite le funzioni di alta vigilanza sull'attuazione degli interventi affidati in concessione.

Fa parte della funzione di alta vigilanza il potere di richiedere al concessionario, in qualunque momento, un rendiconto dell'attività svolta o in corso, nonché il potere di indirizzo mediante apposite direttive.

La concessione è disciplinata da apposita convenzione la quale potrà derogare, per gli aspetti procedurali, alle norme vigenti,

Gli studi, le ricerche e le sperimentazioni di cui al precedente articolo 4 sono affidate ad istituti ed enti di ricerca, a ditte e a singoli esperti, anche stranieri.

Per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato di cui al primo comma dell'articolo 6 è istituito, presso la regione Veneto, un Ufficio di segreteria il cui organico è definito dal Comitato stesso e le cui spese di funzionamento sono finanziate con i fondi di cui alla presente legge.

Per l'effettuazione degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni di cui al precedente articolo 4, nonché per le spese di funzionamento dell'Ufficio di segreteria di cui al precedente comma, è destinato non più del 5 per cento della somma degli stanziamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 3.

## TITOLO III.

INTERVENTI DI COMPETENZA  
DELLA REGIONE VENETO

## ART. 8.

La somma complessiva di lire venticinque miliardi per interventi di competenza regionale è così utilizzata:

a) lire tredici miliardi, di cui lire tre miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire cinque miliardi nell'esercizio 1986 per l'esecuzione ed il completamento da parte degli enti locali di opere acquedottistiche nei comuni di Venezia e di Chioggia;

b) lire dodici miliardi di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire due miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'Ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire tredici miliardi per quelli di cui alla lettera a) e di lire dodici miliardi per quelli di cui alla lettera b).

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire otto miliardi per il 1984, lire dieci miliardi per il 1985 e di lire sette miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, si provvede ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

## TITOLO IV.

INTERVENTI DI COMPETENZA  
DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA

## ART. 9.

La somma complessiva di lire centosettanta miliardi per interventi di com-



petenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire centodue miliardi, di cui lire trenta miliardi nell'esercizio 1984, lire trentasei miliardi nell'esercizio 1985, lire trentasei miliardi nell'esercizio 1986, per l'acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza nonché ad attività collettive e produttive essenziali per il mantenimento delle caratteristiche sociali ed economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire trentotto miliardi, di cui lire otto miliardi nell'esercizio 1984, lire quindici miliardi nell'esercizio 1985, lire quindici miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e generali, nonché la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire venticinque miliardi, di cui lire cinque miliardi nell'esercizio 1984, lire cinque miliardi nell'esercizio 1985, lire quindici miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire quindici miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Il 10 per cento delle somme di cui sopra è assegnato al comune di Chioggia.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e c), del precedente comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 170 miliardi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al primo comma è iscrit-

ta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire quarantotto miliardi per l'esercizio 1984, di lire sessantuno miliardi per l'esercizio 1985 e di lire sessantuno miliardi per l'esercizio 1986 per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alla previsione dei programmi comunali di intervento di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e di Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, si provvede ad una eventuale, diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

#### ART. 10.

Nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a)* del precedente articolo 9, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna e di Chioggia necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente primo comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM ed i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, i diritti notarili sono ridotti alla metà.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a)* del precedente articolo 9, sono le seguenti:

*a)* interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presen-

te articolo, nonché degli immobili di cui al successivo articolo 17;

b) costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonché alle attività sociali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività a causa degli interventi di risanamento o comunque di attuazione degli strumenti urbanistici;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessarie per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Gli interventi di cui alle lettere b) e c) di cui al precedente terzo comma, sono realizzabili anche in regime di concessione. Tra gli interventi di cui alla lettera b) sono comprese le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia.

#### ART. 11.

I comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera c) del precedente articolo 9 agli aventi diritto all'assegnazione, nonché l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere, e alla entità della spesa.

Sono assistiti dai contributi in conto capitale, in misura variabile, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti, e le opere ad esse funzionalmente associate, fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti, nonché i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature: i manti di copertura nonché le sottostanti strutture, se degradate e le sovrastrutture, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune ove non associate a quelle di cui alla precedente lettera a);

c) le altre parti comuni delle unità edilizie, fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune.

Gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi sui mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti o le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di una unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui ai precedenti secondo e terzo comma, è subordinata alla stipula di una convenzione, o alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, l'uno o l'altro iscritti sui

registri immobiliari, con cui i proprietari si impegnino:

1) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

2) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a quindici anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi ovvero a locarli a soggetti residenti o esercitanti un'attività stabile nel comune interessato;

3) a praticare per il medesimo periodo prezzi di vendita e canoni di locazione determinati secondo i criteri fissati dal comune;

4) ad assicurare la prelazione ai precedenti inquilini, nonché, in caso di vendita, al comune, che può esercitarla anche a favore di terzi;

5) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Il diritto di prelazione può esercitarsi solo qualora non abbia ad oggetto trasferimento di proprietà tra parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado, o cessioni di quote di proprietà, ovvero cessioni a terzi già residenti nell'area interessata o che comunque abbiano da almeno un triennio convalidata in detta area la propria attività lavorativa.

I contributi di cui al precedente terzo comma, sono concessi per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione, godendo del diritto d'uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro quindici anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al precedente settimo comma sono trasferiti all'acquirente.

Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti, dovrà restituire in un'unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi valutati al tasso di sconto.

Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

## ART. 12.

L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 8, secondo comma, è effettuata dalla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni di Venezia e di Chioggia sulla base di un rendiconto trimestrale predisposto dallo stesso comune, contenente la quantificazione delle spese sostenute nel trimestre precedente e del fabbisogno di cassa previsto per il trimestre successivo.

L'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 8, terzo comma, avviene con le modalità della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 13.

Gli interventi da eseguirsi ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge sono esentati dall'obbligo dell'inclusione nei comparti di cui all'articolo 13, numero 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sempre che essi siano documentatamente finalizzati alla conservazione o al ripristino della totalità degli assetti strutturali, tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio e sempre che le utilizzazioni siano coerenti con tali assetti.

Le disposizioni relative all'entità e alla modalità di erogazione di contributi, di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, sostituiscono quelle di cui all'articolo 13, numeri 6 e 7, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e alle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

## ART. 14.

Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei

centri storici di Venezia, Chioggia e della laguna, il Magistrato alle acque di Venezia, di intesa con i comuni di Venezia e Chioggia, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici nonché di quelli necessari per le opere di cui all'articolo 3 della presente legge; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, articolo 4, ultimo comma, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo ora citato, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

È consentita la deroga alle norme edilizie e di igiene e a quelle relative alla statica delle costruzioni edilizie, disposte da leggi e regolamenti nazionali o in loro attuazione, sempre che ciò sia necessario per rispettare le caratteristiche tipologiche e strutturali delle unità edilizie storiche e quelle dei tessuti urbani dei centri storici di Venezia, Chioggia e della laguna; la necessità della deroga e le condizioni di sicurezza delle costruzioni devono essere comunque documentate con relazioni sottoscritte da professionisti iscritti agli albi degli ordini professionali competenti.

#### ART. 15.

Fino al termine stabilito per l'esercizio della sua funzione dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione di salva-

guardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici generali dei comuni del comprensorio che vengono redatti o modificati ai fini del loro adeguamento al piano comprensoriale.

La Commissione esprime altresì il proprio parere sulle richieste di concessione relative a impianti produttivi e di modifica di quelli esistenti e sulle opere riguardanti il regime idraulico della laguna ricadenti nella conterminazione lagunare.

La Commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione di detti strumenti urbanistici trova applicazione l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

La Commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza, l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento.

A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del Presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della Commissione.

Ferma restando la composizione della Commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione.

#### ART. 16.

A tutta l'edilizia antica dei centri storici di Venezia e di Chioggia si applica il nuovo regime tributario dei beni culturali definito dalla legge 2 agosto 1982, n. 512, ad esclusione degli edifici abusivi, le



superfetazioni di edifici antichi e tutti gli edifici non coerenti con il contesto edilizio storico.

A tal fine la Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici è tenuta, entro novanta giorni dalla promulgazione della presente legge, a redigere un apposito elenco anagrafico e/o cartografico, che dovrà essere trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali che lo approva entro i trenta giorni successivi.

Sempre al fine dell'applicazione della legge 2 agosto 1982, n. 512, i vincoli notificati sugli immobili di interesse storico e monumentale in base ai dispositivi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e quelli notificati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, vengono tra loro equiparati.

Nell'ambito degli edifici individuati nel primo comma del presente articolo, in ogni alienazione a titolo oneroso, è riservato ai comuni, nel cui ambito territoriale ricade l'immobile da alienare, il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con l'attribuzione ai comuni di compiti e competenze colà attribuite allo Stato ai suoi organi, salvo quelle di cui al secondo comma dell'articolo 31, che sono attribuite all'Ufficio tecnico erariale.

Il diritto di prelazione può esercitarsi solo qualora non abbia ad oggetto trasferimento di proprietà tra parenti in linea retta o collaterale sino al terzo grado, o cessioni di quote di proprietà, ovvero cessione a terzi già residenti nell'area interessata o che abbiano in detta area la propria attività lavorativa.

In caso che, sul medesimo immobile, il diritto di prelazione venga esercitato sia dai comuni che dallo Stato e dai suoi organi, questi ultimi hanno in ogni caso la precedenza.

#### ART. 17.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovenne i seguenti immobili:

## 1) Al comune di Venezia:

a) Arsenale di Castello (ad esclusione delle occupazioni militari indicate nella planimetria allegata alla presente legge);

b) Ex carcere minorile alla Zattere;

c) Infermeria S. Anna;

d) Ex Comando zona fari;

e) Isola Lazzaretto vecchio;

f) Isola della Certosa;

g) Isola di San Secondo;

h) Ex Comando compagnia guardia di finanza;

## 2) Al comune di Chioggia:

Ex Chiesa di San Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati, di progetti di recupero, di restauro e di risanamento conservativo.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni, anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

## ART. 18.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10, i comuni di Venezia e di Chioggia possono affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere stesse.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione detratta la quota di contributo impegnata nell'acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val dal Rio a Chioggia.

## TITOLO V.

INTERVENTI A FAVORE  
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

## ART. 19.

Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire venticinque miliardi, di cui lire otto miliardi nell'esercizio 1984, lire quindici miliardi nell'esercizio 1985 e lire due miliardi nell'esercizio 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di progetti di ammodernamento delle strutture e della loro gestione e relativi piani finanziari, finalizzati e predisposti da parte del Provveditorato al porto di Venezia ed approvati dal Ministero della marina mercantile.

In deroga all'articolo 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524, la concessione dell'esercizio della gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, può essere affidata, oltre che ad enti e consorzi pubblici, anche a società di diritto privato purché a prevalente partecipazione di capitale pubblico.

## ART. 20.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dall'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere esistenti nel comprensorio di cui alla legge regionale Veneto dell'8 settembre 1974, n. 49, e comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella di classificazione delle attività economiche approvate con decreto del Ministero delle finanze del 29 ottobre 1974, integrato con successive modificazioni,

nonché per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento ed ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso d'interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, utilizzando la somma di lire trenta miliardi indicata alla lettera e) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire dieci miliardi nell'esercizio 1984, lire dieci miliardi nell'esercizio 1985, lire dieci miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, sganciando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 14 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

#### ART. 21.

È detraibile nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, l'eccedenza degli investimenti, effettuati in ciascun esercizio nel territorio e nei gruppi produttivi di cui all'articolo precedente, per nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, ricostruzioni ed ammodernamenti di impianti esistenti in confronto alla media degli investimenti effettuati agli stessi titoli nei cinque esercizi precedenti o

nel minor numero di anni nel caso di aziende sorte nel quinquennio di riferimento.

Nei casi di investimenti di consorzi costituiti anche da enti cooperativi con capitali apportati dagli associati, gli investimenti, di cui al precedente comma, si considerano effettuati dagli enti consorziati entro i limiti dei conferimenti da ciascuno di essi apportati.

Nel caso di impianti ceduti con il sistema della locazione finanziaria, i canoni dovuti per tutto il periodo di locazione, sono equiparati ad investimenti nei confronti del conduttore.

Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, sono estese anche ai dipendenti delle aziende pubbliche e private del settore portuale che lavorano effettivamente nel territorio di Venezia insulare e, per tre anni, a tutti i dipendenti delle aziende industriali ed artigiane che effettivamente lavorano nel territorio dei comuni del comprensorio di cui alla legge della regione Veneto 8 settembre 1974, n. 49.

#### ART. 22.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

#### ART. 23.

Al fine di avviare la ristrutturazione e riconversione della zona di ampliamento portuale e industriale di Venezia di cui alle leggi 20 ottobre 1960, n. 1233, 2 marzo 1963, n. 397, e dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171. e di realizzare l'interporto di Venezia, le aree di pro-

prietà del Consorzio per l'ampliamento del porto e per la zona industriale di Venezia-Marghera sono trasferite ai comuni competenti per territorio, i quali le utilizzeranno per la localizzazione di insediamenti portuali, produttivi e relativi servizi.

Il Consorzio per l'ampliamento del porto e per la zona industriale di Venezia-Marghera è sciolto.

#### ART. 24.

I fondi iscritti al bilancio del Ministero per i lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

ALLEGATO

L'ARSENALE DI VENEZIA

- ..... PERIMETRO DELL'ARSENALE
- ..... PERIMETRO DELL'AREA DI  
COMPETENZA MILITARE

